



CONDIZIONI IMU e TASI 2018

Il 19 marzo 2018 il Consiglio comunale ha **confermato per l'anno 2018** le aliquote IMU e TASI già in vigore per l'anno 2017. Di seguito si riportano il quadro riassuntivo con le aliquote da considerare per la determinazione del dovuto ed alcune indicazioni utili per effettuare i pagamenti.

TASI

CHI DEVE PAGARE

La Tasi è dovuta dai proprietari di qualsiasi tipologia di immobile (escluse le abitazioni principali non accatastate nelle categorie A1/A8/A9) e le aree fabbricabili, in base alle quote ed il periodo di possesso.

Nel caso in cui l'immobile sia locato, il **proprietario** dovrà pagare la quota del **90%** della Tasi dovuta mentre l'**inquilino/detentore** (se non residente) dovrà versare la restante quota del **10%**.

ALIQUOTA

Dovrà esser considerata l'aliquota dell'**1 %**, per tutte le categorie di immobili.

IMU

CHI DEVE PAGARE

L'Imu è dovuta dai proprietari e/o titolari di altro diritto reale su immobili, incluse le aree fabbricabili, in base alle quote e periodo di possesso. Le abitazioni principali (escluse quelle accatastate nelle categorie A1/A8/A9) sono esenti.

ALIQUOTE

Tipologia	Aliquote (confermate quelle del 2017)
Abitazione principale e pertinenze delle stesse (solo A1/A8/A9)	0,40% (e detrazione di Euro 200,00)
Abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti entro il 1° grado (esclusi A1/A8/A9) e relative pertinenze	• riduzione 50% base imponibile; • aliquota 0,96%
Immobili accatastati nelle categorie A (esclusi A10) e C (esclusi C1, C3, C4 e C5), posseduti in aggiunta all'abitazione principale, locati e non locati (definiti anche come "Immobili a disposizione" o "Seconde case")	0,96%
Altri fabbricati non ricadenti nelle categorie sopra specificate	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Terreni (non edificabili/ non condotti da imprenditore agricolo)	Esenti in quanto ricadenti sul territorio di un Comune Montano
Immobili strumentali all'attività agricola	0,20%

MODALITA' PAGAMENTO IMU E TASI

Mezzo F24, indicando il codice catastale del Comune di Limone sul Garda che è E596 ed il codice tributo Imu/Tasi corrispondente all'immobile oggetto di tassazione.

SCADENZE IMU E TASI

Entro il 18 giugno 2018: acconto del 50% Imu/Tasi (oppure l'intera imposta annua)
Entro il 17 dicembre 2018: saldo del 50% Imu/Tasi



IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO IMU E TASI

Non sono dovuti versamenti per importi inferiori a tre Euro per l'intero anno. L'imposta eventualmente non versata in acconto in quanto inferiore a tale limite dovrà essere riportata in aggiunta al saldo di dicembre.

AREE FABBRICABILI

La base imponibile è il valore di mercato dell'area. Tuttavia saranno ritenuti corretti i versamenti effettuati tenendo in considerazione le seguenti valutazioni minime delle aree fabbricabili:

Aree già urbanizzate	Euro 260,00 al metro cubo
Aree non ancora urbanizzate	Euro 210,00 al metro cubo

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO

E' prevista per Legge la **riduzione del 50% della base imponibile** Imu/Tasi per gli immobili concessi in comodato gratuito. Per usufruire di tale agevolazione devono però essere rispettate **tutte le seguenti condizioni**:

- l'abitazione concessa in comodato non deve essere di categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
- il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado (genitore/figlio o viceversa);
- il comodatario deve utilizzare la casa come abitazione principale;
- il contratto di comodato deve essere registrato (con un onere minimo, una tantum, di 200,00 euro);
- il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere (anche se solo in quota) al massimo un altro immobile abitativo accatastato nella categoria catastale A e tale immobile deve necessariamente esser adibito a sua abitazione principale e non può esser un A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli);
- il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato presentando apposita dichiarazione IMU.

Se non si realizzano tutte le condizioni di cui sopra, l'imposta si calcola sull'intera base imponibile applicando l'aliquota corrispondente (0,096%).

ESENZIONE TASI DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Tutte le abitazioni principali (sia l'abitazione del proprietario che l'abitazione dell'eventuale occupante ivi residente), **ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9** (immobili di lusso, ville e castelli), sono esentate dal pagamento Tasi. In caso di detenzione superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare di case destinate ad abitazione principale da parte dell'occupante, la Tasi è dovuta solamente dal proprietario (nel Comune di Limone s/G la quota a carico del proprietario è pari al 90%). Dunque, in caso di locazione, comodato o detenzione di una casa adibita ad abitazione principale, il detentore è esente, mentre il proprietario paga la propria quota Tasi.

F24 SUPERIORE A 1.000,00 EURO

Con la Legge di Stabilità 2017 è stato soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000,00 Euro da parte di persone fisiche senza partita Iva. Si torna dunque a poter utilizzare il mod. F24 cartaceo per il versamento di qualsiasi importo.

Si informano i Contribuenti che è disponibile sulla pagina principale del sito del Comune di Limone sul Garda (www.comune.limonesulgarda.bs.it) un programma denominato "Calcolo IUC" che consente il calcolo on-line di Imu e Tasi e la stampa dei modelli F24 per effettuarne il relativo versamento.

L'ufficio tributi è a disposizione dal lunedì al venerdì (orari 8-12 e 14-17) per fornire qualsiasi chiarimento ed assistenza nel calcolo delle imposte dovute.